

N. SIUS 2020 / [REDACTED] - TDS BOLOGNA  
N. SIEP 2020 / [REDACTED] - PM [REDACTED]

ORDINANZA N.....



## TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA

### IL TRIBUNALE

L'anno 2022 giorno 13 del mese di Gennaio in BOLOGNA si è riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei componenti:

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Dott. [REDACTED] | Presidente       |
| " [REDACTED]     | Giudice relatore |
| " [REDACTED]     | Esperto          |
| " [REDACTED]     | Esperto          |

con la partecipazione del Dott. [REDACTED] - Sost. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di BOLOGNA e con l'assistenza del sottoscritto Cancelliere per deliberare sulla domanda di:

- Impugnazione contro ordinanza del Magistrato di Sorveglianza in materia di misura di sicurezza;

presentata da [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED], già detenuto presso la [REDACTED], attualmente sottoposto a libertà vigilata con domicilio in [REDACTED];

### OSSERVA

Con ordinanza 11/11/2020 il Magistrato di Sorveglianza di [REDACTED] ha ritenuto applicabile a [REDACTED] la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni due ordinata a suo carico dalla Corte di Appello [REDACTED] del 28/09/2012 (che lo ha condannato alla pena di anni 5 e mesi 6 di reclusione per il delitto di rapina aggravata), misura attualmente in corso di esecuzione a far data dal 07/12/2020.

Con il provvedimento applicativo impugnato il Magistrato di Sorveglianza di [REDACTED] ha ritenuto accertata la pericolosità sociale del prevenuto desumendola dal fallimento della progettualità terapeutica in essere sino agli inizi del 2020 (la misura alternativa dell'affidamento in prova in casi particolari è stata revocata con ordinanza 05/03/2020 di questo Tribunale per l'atteggiamento oppositivo del soggetto nei confronti del programma, avendo costui omesso più volte di partecipare alle riunioni con gli operatori, di sottoporsi ai test tossicologici e avendo anche mantenuto condotte minacciose e aggressive nei confronti dei responsabili della comunità di recupero). Inoltre, si rileva che un altro decisivo elemento valorizzato nel provvedimento impugnato quale indice di pericolosità sociale è stata la ritenuta partecipazione [REDACTED] alla violenta rivolta scatenatasi [REDACTED] pochi giorni dopo la sua carcerazione, assumendo in seguito un atteggiamento deresponsabilizzante di tale grave fatto.

Con tempestiva impugnazione [REDACTED] ha chiesto la riforma dell'ordinanza e insiste perché venga revocata la misura di sicurezza in corso di esecuzione, sostenendo la propria estraneità alla rivolta e censurando il provvedimento nella parte in cui non avrebbe adeguatamente tenuto in considerazione (quali elementi idonei a far ritenere insussistente la pericolosità sociale) la presenza di valide ed effettive risorse domiciliari e lavorative, risorse che il Magistrato di Sorveglianza non avrebbe nemmeno verificato.

Il procedimento nelle more è stato rinviato due volte per acquisire approfondimenti istruttori ritenuti rilevanti e pertinenti per la decisione in oggetto (atti disciplinari relativi alla rivolta del 9 marzo 2020 presso [REDACTED])

██████████, aggiornamenti del Sert e dell'UEPE sulla situazione socio-lavorativa, abitativa e sull'andamento di un programma terapeutico territoriale attivato dal ██████ una volta data esecuzione alla libertà vigilata, informativa di PS sulla condotta tenuta dall'interessato in costanza di libertà vigilata).

Per l'odierna udienza sono pervenute le informative richieste, di cui si procede a dare conto.

In punto di condotta tenuta durante la libertà vigilata, la Questura ██████ (██████████) con nota del 11/11/2021 ha relazionato positivamente sul conto ██████, indicando l'assenza di qualsivoglia segnalazione o denuncia, essendosi il libero vigilato attenuto rigorosamente all'apparato prescrittivo e avendo tenuto un contegno educato e rispettoso verso gli operatori di PS.

Dall'esame poi degli atti disciplinari relativi ai disordini del 9 marzo 2020 emerge un coinvolgimento ██████ in condotte di danneggiamento dei neon presenti nel corridoio della sezione 2 A (condotta per la quale è stato sanzionato con EAC giorni 15), senza che tale contegno sia trasmodato in ulteriori e più gravi condotte di danneggiamento e di aggressione al personale penitenziario.

Dalla lettura della relazione UEPE 10/01/2022 si desume un andamento positivo della libertà vigilata in quanto ██████ ha saputo attenersi con puntualità e regolarità alle prescrizioni imposte, ha mantenuto puntuali contatti con l'operatrice UEPE di riferimento collaborando nel fornire tutte le informazioni richieste relative al domicilio e al lavoro e ha svolto con regolarità l'attività lavorativa di manutentore piastrellista alle dipendenze ██████, il cui titolare ha sempre confermato l'atteggiamento costruttivo e corretto del libero vigilato. Inoltre si evince che ██████ convive con la compagna ██████ (persona incensurata con regolare stile di vita, insegnante laureata al conservatorio) ██████ in un appartamento in affitto e che la convivenza procede senza criticità di sorta.

Quanto all'aspetto della tossicodipendenza, il Sert ██████ con relazione del 13/12/2021 riferisce di aver preso in carico ██████ da gennaio 2021, e sottolinea che il libero vigilato si è sottoposto ad un programma territoriale consistente in colloqui di sostegno con psicologa e assistente sociale, controlli tossicologici settimanali e controlli periodici dello stato di salute e che l'andamento del suddetto programma è sempre stato regolare e corretto, non sono mai emerse positività alle sostanze stupefacenti e il ██████ ha mostrato ottima compliance.

Il Tribunale di Sorveglianza ritiene, giunti a tal punto, di poter emettere una decisione nel merito e di poter accogliere l'appello di ██████.

È bene, tuttavia, fare la seguente premessa.

È noto allo scrivente collegio che, in materia di appello avverso provvedimenti del Magistrato di Sorveglianza che si sono pronunciati sull'applicazione di misura di sicurezza, un indirizzo risalente della Suprema Corte di Cassazione (sentenza Cass. Sez. I n. 10442 del 2009) riteneva che la cognizione del Tribunale di Sorveglianza in sede di appello fosse limitata alla rivalutazione degli stessi elementi di fatto acquisiti nel procedimento di primo grado. Tuttavia, un più recente orientamento della Corte di Cassazione (sentenza Sez. I n. 21336/2020) ha affermato che l'organo dell'impugnazione, dovendo decidere se confermare o riformare la decisione impugnata, è tenuto non solo a rilevare le carenze istruttorie ma anche a considerare le sopravvenienze. In altri termini, il Tribunale di Sorveglianza non può fermarsi a valutare la situazione esistente all'atto dell'adozione del provvedimento investito dal reclamo, ma deve apprezzarne la correttezza nel merito anche alla luce del contributo argomentativo e documentale offerto dall'interessato in sede di udienza, nonché delle informazioni pervenute o acquisite esercitando i poteri d'ufficio ex art. 666 comma 5 c.p.p. (richiamato dall'art. 678 c.p.p.). È ben vero che tale affermazione è stata resa nell'ambito di una vicenda giudiziale nella quale il procedimento a quo aveva ad oggetto una istanza di permesso premio rigettata dal Magistrato di Sorveglianza, ma si ritiene che la regola di giudizio appena delineata possa trovare applicazione anche nei giudizi di appello che il Tribunale di Sorveglianza è chiamato a risolvere a norma dell'art. 680 comma 1 c.p.p. (appello avverso provvedimenti del Magistrato di Sorveglianza concernenti misure di sicurezza) e ciò in base alla considerazione secondo la quale appello ex art. 680 comma 1 c.p.p. e reclamo al Tribunale di Sorveglianza ex art. 35 bis comma 4 OP in materia di permessi condividono la medesima natura di mezzi di impugnazione nel merito aventi effetto devolutivo.

Una volta chiarito ciò, l'appello appare fondato in quanto, venendo a considerare le sopravvenienze e le informazioni acquisite ufficiosamente nell'ambito di questo procedimento, può ritenersi cessata la pericolosità sociale di ██████.

In particolare, si deve considerare che l'interessato aveva esplicitamente lamentato la mancata valutazione, in chiave prognostica, da parte del Magistrato di Sorveglianza delle proprie risorse socio-affettive e

domiciliari/lavorative. E si deve quindi prendere atto come l'attività istruttoria disposta da questo Tribunale abbia riguardato proprio quegli aspetti.

Nel corso dell'ultimo anno, [REDACTED], sottoposto a libertà vigilata (in quanto con l'appello non è stata chiesta la sospensiva dell'efficacia del provvedimento impugnato), ha sempre osservato le prescrizioni, ha mantenuto ferme le proprie risorse, ha dimostrato compliance al programma terapeutico e ha mantenuto regolari e puntuali rapporti con l'UEPE. Dunque, il complesso delle circostanze e delle risorse di cui dispone il soggetto sono risultate del tutto idonee a sostenere una diversa prognosi di cessata pericolosità sociale, in quanto allo stato attuale non si ravvisano sintomi allarmanti di una possibile ripresa di attività delinquenziali da parte dell'interessato.

Tali sopravvenienze possiedono, dunque, sufficiente forza dimostrativa del positivo e ormai completato processo di reinserimento sociale del soggetto, e consentono dunque di ritenere fondato l'appello.

**P.Q.M.**

Sentite le parti presenti all'udienza e acquisito il parere difforme del PG,  
Visti gli artt. 666, 678 e 680 c.p.p.

**ACCOGLIE** l'appello proposto da [REDACTED] avverso l'ordinanza emessa dal Magistrato di Sorveglianza di [REDACTED] in data 11/11/2020 ([REDACTED]) e per l'effetto ne dispone l'annullamento, disponendo altresì che **venga immediatamente revocata la misura di sicurezza della libertà vigilata** per cessata pericolosità sociale.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

**BOLOGNA, 13-01-2022**

**IL MAGISTRATO ESTENSORE**

[REDACTED]

**IL PRESIDENTE**

[REDACTED]